



ISTITUTO COMPRENSIVO

“Domenico Matteucci” – Faenza Centro

Codice meccanografico RAIC82200C – Codice Fiscale 81002000396 - Codice univoco UF755B
E-mail: raic82200c@istruzione.it - Pec: raic82200c@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icmatteuccifaenza.edu.it
Via Martiri Ungheresi, 7 - 48018 FAENZA (RA) - Tel. 0546-21277

Regolamento per l'introduzione e l'uso dell'Intelligenza Artificiale

**Protocollo per l'impiego dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche,
conforme alle Linee guida allegate al DM n. 166 del 9 agosto 2025, al Regolamento UE
2024/1689 (AI Act) e alle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali.**

Protocollo sull'uso dell'Intelligenza Artificiale nella scuola

*(aggiornato in base al DM n. 166 del 9 agosto 2025 – Linee guida MIM per l'introduzione
dell'IA nelle istituzioni scolastiche)*

*(Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 24 giugno 2026
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 giugno 2026)*

Art.1 - Finalità e Principi Generali

Il presente Regolamento disciplina l'uso degli strumenti dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), delle Linee guida AgID per l'adozione dell'IA nella Pubblica Amministrazione e delle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'uso dell'IA a scuola.

Il Regolamento costituisce atto operativo di attuazione delle scelte dell'Istituto in materia di innovazione digitale e di utilizzo responsabile delle tecnologie emergenti. Esso traduce in regole concrete i principi di prudenza, proporzionalità, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento alla protezione dei minori.

In questa fase l'Istituto adotta un approccio prudenziale, ammettendo esclusivamente casi d'uso a rischio nullo o minimo ai sensi dell'AI Act ed escludendo in modo espresso qualsiasi trattamento di dati personali mediante strumenti di IA.

L'obiettivo è promuovere un uso consapevole, critico e responsabile dell'IA, coerente con la missione educativa della scuola e con il ruolo centrale della professionalità docente e amministrativa.

L'Istituto riconosce l'Intelligenza Artificiale (IA) come una tecnologia in grado di trasformare i processi di apprendimento e organizzativi. Il presente regolamento definisce un quadro di riferimento per l'adozione consapevole e responsabile di tali sistemi.

I principi fondanti del regolamento sono i seguenti:

- approccio antropocentrico: l'IA deve essere al servizio della persona, garantendo la dignità umana e i diritti fondamentali;
- equità e inclusione: il sistema scolastico deve assicurare che l'IA promuova processi imparziali, mitigando pregiudizi (bias) e barriere all'accesso;
- innovazione etica: l'uso dell'IA deve supportare la crescita e il pensiero critico, senza sostituire l'impegno e l'autonomia individuale.

Gli obiettivi del regolamento sono:

- garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
- definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
- promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA;
- prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici.

Requisiti Etici e Tecnici: ogni sistema di IA adottato dall'Istituto deve rispondere a standard rigorosi:

- Sorveglianza umana: l'intervento umano deve rimanere centrale, specialmente nelle decisioni che impattano sul percorso degli studenti. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
- Trasparenza e spiegabilità: gli utenti devono comprendere come funzionano i sistemi e quali sono i criteri alla base degli output.
- Sicurezza dei sistemi: devono essere garantiti standard elevati di protezione contro accessi non autorizzati e manipolazioni. L'uso delle IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.

Art. 2 - Definizioni e ambito di applicazione

1. *Intelligenza Artificiale (IA)*: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. *Strumenti di IA*: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale.
3. Il presente Regolamento si applica:
 - alle attività svolte all'interno dell'Istituto o ad esso riconducibili, sia in ambito didattico sia in ambito amministrativo;
 - all'uso degli strumenti di IA da parte del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - all'uso degli strumenti di IA da parte degli studenti per compiti o elaborati scolastici svolti a casa, limitatamente ai profili educativi e comportamentali disciplinati dal presente Regolamento.

Rientrano nel campo di applicazione il personale docente, il personale ATA e gli studenti iscritti all'Istituto.

Per quanto riguarda l'uso domestico degli strumenti di IA da parte degli studenti, la scuola non esercita poteri di autorizzazione o controllo diretto, ma definisce criteri di correttezza, trasparenza e responsabilità rilevanti ai fini scolastici.

Art. 3 – Ambiente digitale istituzionale e strumenti di IA autorizzati

L'Istituto ha adottato Google Workspace for Education quale ambiente digitale istituzionale per lo svolgimento delle attività amministrative e didattiche.

All'interno di tale ambiente è autorizzato l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale integrati e messi a disposizione dal fornitore, ed in particolare Google Gemini e Google NotebookLM.

L'uso di tali strumenti avviene nell'ambito delle valutazioni di impatto già effettuate sull'ambiente Google Workspace for Education, eventualmente integrate o aggiornate in relazione alle funzionalità di IA.

L'amministrazione potrà con specifici provvedimenti ammettere l'uso di ulteriori strumenti di IA previa valutazione dei rischi associati all'utilizzo. L'uso di strumenti di IA personali dei dipendenti scolastici al di fuori dell'orario lavorativo non costituisce violazione del presente documento se non viene operato il trattamento di dati personali riferentesi ad alunni, genitori o dipendenti o di documenti, dati ed informazioni dell'amministrazione.

Art. 4 – Soggetti autorizzati all'uso degli strumenti di IA

È autorizzato all'uso degli strumenti di IA di cui all'articolo 3 esclusivamente il personale scolastico, docente e ATA, per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

L'uso degli strumenti di IA deve essere sempre funzionale alle mansioni assegnate e coerente con i compiti istituzionali svolti.

L'uso autonomo degli strumenti di IA da parte degli studenti mediante credenziali personali dell'ambiente Google Workspace non è consentito, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

L'Istituto opera in qualità di "Titolare del Trattamento" e deve conformarsi al GDPR:

- **Minimizzazione dei dati**: trattare solo i dati strettamente necessari, evitando di fornire dati biometrici o sensibili, che possano profilare studenti e docenti.
- **Valutazione di Impatto (DPIA)**: ogni strumento di IA deve essere valutato dal DPO (Responsabile della Protezione dei Dati).
- **Diritto di non partecipazione**: studenti e famiglie possono decidere di non far utilizzare i propri dati per l'addestramento dei sistemi di IA senza subire limitazioni didattiche.

- **Age Gate:** per i minori di 14 anni, l'accesso ai servizi IA deve essere subordinato all'autorizzazione dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

L'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale deve limitarsi a casi d'uso a rischio nullo o minimo. In particolare, è fatto divieto di inserire, trattare o elaborare mediante strumenti di IA dati personali di studenti, famiglie, docenti, personale ATA o altri soggetti; per dato personale si intende qui qualunque informazione che direttamente o indirettamente possa essere riconducibile ad una persona fisica.

Il rispetto di tali limiti costituisce condizione essenziale per l'utilizzo legittimo degli strumenti di IA.

Art. 6 – Principi di utilizzo degli strumenti di IA

L'uso degli strumenti di IA è subordinato al rispetto dei seguenti principi:

- l'IA costituisce uno strumento di supporto e non sostituisce le funzioni educative, valutative, decisionali e professionali del docente o del personale amministrativo;
- ogni output generato dall'IA deve essere oggetto di controllo critico, revisione e validazione da parte del personale competente, che resta pienamente responsabile dei contenuti;
- l'uso dell'IA deve essere trasparente: chi se ne avvale dichiara l'impiego dello strumento e non presenta come interamente propri elaborati generati in tutto o in parte dall'IA;
- è vietato l'utilizzo dell'IA per finalità di sorveglianza, profilazione, deduzione di emozioni, stati d'animo o condizioni psicologiche, nonché per altri usi espressamente vietati dall'AI Act;
- l'utilizzo dell'IA deve sostenere lo sviluppo del pensiero critico, della consapevolezza digitale e della responsabilità personale.

Art. 7 – Attività didattiche: usi consentiti

In ambito didattico, i docenti possono utilizzare Google Gemini e NotebookLM o eventuali altre applicazioni autorizzate dalla scuola, per:

- progettare unità di apprendimento e attività didattiche;
- predisporre materiali per la lezione e per lo studio individuale;
- generare esempi, casi di studio, simulazioni, tracce di esercizi, schemi di sintesi e rubriche valutative;
- predisporre materiali adattati o semplificati per studenti con bisogni educativi speciali, esclusivamente in forma anonima e senza inserimento di dati personali;
- realizzare attività di educazione all'IA (AI literacy), nelle quali gli studenti, guidati dal docente, analizzano criticamente contenuti generati dall'IA.

Gli strumenti di IA possono essere impiegati in aula esclusivamente in forma dimostrativa e guidata dal docente, senza creazione di account studente né interazione diretta autonoma degli alunni con la piattaforma.

L'IA non può in alcun caso sostituire l'attività valutativa del docente né essere utilizzata per attribuire automaticamente voti, giudizi o decisioni che incidano sul percorso scolastico degli studenti. I sistemi IA sono validi alleati per creare percorsi su misura, monitorare i progressi e preparare sussidi didattici, tuttavia, il giudizio finale sul percorso dello studente resta una competenza esclusiva e insostituibile del docente. Ogni applicativo IA impiegato nella didattica deve essere rigorosamente in linea con le leggi attuali e con le policy interne dell'Istituto riguardanti la protezione dei dati personali. I docenti devono verificare che l'uso degli strumenti sia consentito in base all'età degli alunni, rispettando sia i termini di servizio dei fornitori che le direttive legali vigenti.

Gli strumenti tecnologici selezionati devono integrarsi perfettamente con gli obiettivi stabiliti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e con le scelte metodologiche della scuola.

L'impiego dell'intelligenza artificiale deve essere gratuito per le famiglie; eventuali eccezioni che prevedano costi a carico degli utenti devono essere preventivamente autorizzate attraverso i canali istituzionali previsti.

Art. 8 – Attività amministrative: usi consentiti

In ambito amministrativo, il personale autorizzato può utilizzare gli strumenti di IA per:

- elaborare bozze di comunicazioni, circolari, istruzioni operative e testi informativi;
- predisporre sintesi di documenti normativi, note interne e schemi organizzativi;
- supportare la redazione di documenti di lavoro privi di dati personali;
- migliorare i processi organizzativi, sempre nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Ogni documento prodotto con il supporto dell'IA deve essere sottoposto a revisione critica e validazione da parte del personale competente, che ne assume la piena responsabilità.

Art. 9 – Uso da parte degli studenti

Agli alunni della scuola primaria è vietato qualsiasi utilizzo diretto di strumenti di IA.

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado possono partecipare ad attività didattiche in cui l'IA è utilizzata dal docente in modalità mediata e controllata.

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado possono avere accesso autonomo a strumenti di IA con proprie credenziali individuali solo nell'ambito di progetti pilota preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.

I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA da parte dei figli al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'uso consapevole dell'IA.

Poiché l'IA può fornire risposte errate o imprecise, lo studente è tenuto a verificare le informazioni consultando i libri di testo, fonti attendibili o chiedendo conferma ai docenti.

È severamente vietato inserire nei sistemi di IA dati personali propri o altrui.

Gli studenti non devono caricare su piattaforme di IA immagini o video che ritraggano compagni, docenti o personale scolastico.

L'accesso a strumenti di IA deve rispettare i limiti di età previsti dai fornitori e richiede, per i minori, il consenso dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale.

È vietato utilizzare l'IA per creare contenuti offensivi, discriminatori o atti a bullizzare e ridicolizzare i membri della comunità scolastica. (RIPETIZIONE, VA BENE?)

L'uso dell'IA durante le verifiche in classe è proibito, salvo esplicita autorizzazione del docente per scopi inclusivi o didattici specifici.

Art. 10 – Divieti

Ai sensi dell'AI Act europeo, sono proibite le seguenti pratiche:

- Sentiment analysis: vietato l'uso di sistemi per individuare le emozioni degli studenti, salvo motivi medici o di sicurezza.
- Punteggio sociale: vietata la classificazione degli studenti basata sul comportamento sociale.
- Tecniche manipolative: vietato l'uso di algoritmi che utilizzino tecniche subliminali o ingannevoli.

È vietato quindi:

1. utilizzare per lo svolgimento dell'attività lavorativa strumenti di IA personali non valutati ed autorizzati dall'amministrazione;
2. trattare con strumenti di IA qualunque dato personale;
3. creare contenuti offensivi, discriminatori o atti a bullizzare e ridicolizzare i membri della comunità scolastica;
4. utilizzare IA che effettuino riconoscimento o deduzione di emozioni;
5. impiegare IA per la sorveglianza digitale o il monitoraggio degli studenti;
6. utilizzare IA per produrre elaborati destinati alla valutazione senza intervento umano.

11. Responsabilità controllo e governance

Il Dirigente scolastico garantisce l'attuazione del regolamento.

Il Gruppo di Lavoro sull'IA (GLIA) monitora le attività, elabora indicazioni operative e valuta nuovi casi d'uso. Per ogni caso d'uso che dovesse prevedere il trattamento di dati personali verrà coinvolto il DPO per una valutazione dei rischi associati. Ogni utilizzo non previsto deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico. Il GLIA inoltre coordina la pianificazione delle attività sull'IA nel PTOF; supporta i docenti e il personale ATA nell'uso degli strumenti approvati; collabora con il DPO (Responsabile Protezione dei Dati) per la valutazione d'impatto (IA Impact Assessment) e con l'RSPP (Responsabile Sicurezza del Servizio di Prevenzione e Protezione) per l'aggiornamento del DVR (Documento Valutazione Rischi); promuove la formazione interna e il raccordo con il Ministero e i soggetti accreditati.

Docenti: agiscono come mediatori critici, guidando gli studenti verso un uso etico e sicuro delle tecnologie.

Personale ATA: utilizza l'IA per l'ottimizzazione dei flussi amministrativi e la gestione documentale.

Studenti e Famiglie: sono coinvolti attraverso gli organi collegiali per garantire trasparenza sulle innovazioni introdotte.

Art. 12 – Formazione

L'Istituto promuove attività di formazione rivolte al personale docente e ATA sull'uso corretto, sicuro e conforme degli strumenti di IA, con particolare attenzione agli aspetti giuridici, etici, organizzativi e metodologici.

Parallelamente, sono promosse attività di AI literacy rivolte agli studenti, finalizzate allo sviluppo di competenze di uso critico dell'IA e alla consapevolezza dei rischi e delle opportunità connesse.

La formazione del personale costituisce presupposto essenziale per l'eventuale ampliamento futuro dei casi d'uso ammessi.

Art. 13 – Revisione del regolamento

Il regolamento è soggetto a revisione periodica in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del protocollo, per proporre eventuali modifiche e revisioni

